Quadrimestrale di Teoria generale, Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale



Sentenza n. 49 del 2024

Presidente: Augusto Barbera - Giudice relatore e redattore: Antonella Sciarrone Alibrandi decisione del 7 febbraio 2024, deposito del 26 marzo 2024 comunicato stampa del 22 marzo 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 4 del 2023

parole chiave: PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA – TRIBUTI

disposizioni impugnate:

- art. 1, commi 661-676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 53 della Costituzione

dispositivo:

non fondatezza

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 661 a 676, della legge di bilancio 2020, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax) – sebbene destinata a trovare applicazione dal 1º luglio 2024 – avrebbe violato il principio di eguaglianza tributaria, poiché diretta a colpire solo alcune bevande analcoliche (e segnatamente rientranti nelle voci NC 2009 e 2202, fra cui succhi di frutta e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; nonché acque, comprese quelle minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ottenute con l'aggiunta di edulcoranti, di origine naturale o sintetica, e non anche altri prodotti alimentari – diversi dalle bevande – contenenti le medesime sostanze.

Nello specifico, secondo il Tribunale amministrativo, la differenza di trattamento «non troverebbe alcuna giustificazione oggettiva né nel testo della legge, né nella relazione illustrativa del disegno di legge: e ciò in spregio del fatto che il fine ultimo di tale prelievo (contrastare l'obesità, il diabete e il consumo di sostanze edulcoranti sintetiche) ben avrebbe potuto realizzarsi incidendo anche sui prodotti alimentari diversi dalle bevande analcoliche».

Prima di entrare nel merito la questione, il giudice delle leggi ha dovuto superare, in particolare, le non banali eccezioni di natura processuale proposte nel giudizio *a quo* dalle difese delle parti, che sostenevano l'inammissibilità della questione di costituzionalità per difetto di incidentalità. Nello specifico, il TAR Lazio evidenzia di essere stato adito per

ottenere l'annullamento del d.m. 12 maggio 2021, impugnato per vizi di illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale della normativa che ha introdotto e disciplinato la c.d. *sugar tax*; disciplina di rango primario che il d.m. provvede ad attuare. Pertanto, si legge nella motivazione della sentenza, il requisito dell'incidentalità risulta rispettato, poiché il ricorso avverso la fonte sub-primaria non dà luogo ad un'inammissibile impugnazione indiretta di una legge, mirando all'accertamento dei vizi di illegittimità di un atto amministrativo, quale conseguenza dell'illegittimità costituzionale della legge di cui il medesimo costituisce applicazione. In altre parole: sussiste una differenza tra il *petitum* del giudizio principale e quello del sindacato di costituzionalità, in quanto – in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di quest'ultima – il giudice amministrativo è comunque chiamato a esercitare il potere di annullamento dell'atto.

Ad ogni modo, nel merito il giudice delle leggi dichiara la questione proposta dal Tar Lazio non fondata.

In particolare, la Corte sostiene che la scelta del legislatore relativa all'ambito di applicazione della c.d. sugar tax non risulta né irragionevole, né arbitraria. Nel giungere a tali conclusione il giudice delle leggi richiama la relazione illustrativa della legge indubbiata, evidenziando come tale imposta trovi il suo fondamento nell'invito avanzato nel suo Rapporto del 2015 dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ad introdurre una specifica tassazione delle bevande analcoliche prodotte con l'aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica, anche in virtù di studi scientifici realizzati nei numerosi Paesi in cui la sugar tax viene applicata da tempo. Infatti, una «giustificazione dell'introduzione della imposta sulle bevande analcoliche edulcorate discende dalla attitudine delle stesse, per la loro particolare composizione, a provocare diabete, obesità e altre patologie non trasmissibili: attitudine puntualmente attestata da studi scientifici riversati in raccomandazioni di organismi internazionali specificamente volti a suggerire l'imposizione fiscale sulle medesime bevande (così significativamente si legge nel già richiamato rapporto pubblicato dall'Ufficio europeo dell'OMS nel 2022)». In pari misura, la previsione di tale imposta è altresì di natura sociale, in quanto diretta anche ad evitare un eccessivo aggravio del Sistema sanitario nazionale

Pertanto, tale «giustificazione scientifica risulta (...) sufficiente a impedire che i prospettati profili di omogeneità, rispetto alle citate bevande, di altri prodotti alimentari edulcorati raggiungano una soglia di evidenza tale da rendere arbitraria, e quindi irragionevolmente discriminatoria, la scelta impositiva del legislatore».

Simone Barbareschi